

DIFESA

DELL' AVVOCATO ANDREA MELCHIORRI

IN FAVORE

DI GIOVANNI BATTELLI

Di malavoglia ho assunto l'officioso mandato di difendere uno dei prevenuti, e forse uno dei più aggravati della famigerata Banda Grossi, non perchè senta mancarmi il coraggio di adempiere ai doveri del mio Ministero, che ha sempre per iscopo la difesa della libertà e della vita dei Cittadini, sia qualunque l'addebito di cui vengano imputati, ma perchè conosco mancarmi la forza. E giacchè non fu possibile l'esimermi, procurerò esaurire il meglio possibile il pesante incarico; proponendomi di osservare fino allo scrupolo le leggi della brevità.

Giovanni Battelli di cui debbo ragionarvi, o Signori Giurati, senza cattivi precedenti entrò a far parte della banda Grossi fin dai primordi del suo apparire nelle nostre contrade. La Giunta Municipale del Comune a cui egli appartiene vi dichiara, interpellata sul di costui conto, avere il Battelli tenuto fino allora una condotta piuttosto equivoca, ma non certamente tale da richiamare l'attenzione delle Autorità. Le fedi penali ce lo dimostrano scevro

fino allora da addebiti e da condanne. Fu un Biagio Olmeda aderente della Banda Grossi, segreto cooperatore della medesima, che trascinò anche il Battelli a darvi il suo nome, che lo staccò dalla sua famiglia, che facendolo battere una carriera di misfatti, lo ridusse a quello stato infelice in cui ora ritrovasi. Biagio Olmeda però, come vedeste o Signori, n' ebbe dal Duce di quella banda condegno guiderdone alle opere sue. Ciò premesso veniamo a parlare delle accuse che gravano il mio difeso Battelli.

Quattordici sono le grassazioni nelle quali si pretende dall' Onorevolissimo Signor Rappresentante il Pubblico Ministero, abbia il Battelli preso parte; in un fermento con pericolo di vita, ed in tre omicidj. Poco ci tratteremo sulle grassazioni, primieramente perchè sono titoli di minore entità in confronto a quelli di cui dovremo in appresso tenere proposito; secondariamente perchè in buona parte dei medesimi il Battelli è limpidamente confesso.

Ammette infatti la sua reità nella grassazione ai danni di Michelini; in quella patrata a' danni di D. Pasquale Sebastiani, ed altre, cosicchè per queste la Difesa si riporta a quanto sarete per decidere, o Signori Giurati, nella coscienza vostra. — In molte però è negativo.

Nega il Battelli di essersi trovato nella grassazione che si commise a' danni Guidarelli; ma a fronte della sua negativa sta la confessione del coimputato Frontini. Io non vi parlerò, o Signori, del valore legale di simili confessioni, perchè ricordo non trovarmi avanti a nomi di Legge, nè tampoco vi ragionerò della morale convinzione che Voi potreste su quella formarvi, perchè altri diffusamente si tratteranno in argomento, ma mi limiterò soltanto a dirvi che Sante Frontini, dietro promessa di grazia, ha

cooperato alla cattura, ed alla distruzione degli ultimi avvanzi della Banda; che Frontini a rendersi maggiormente meritevole, si erige ad accusatore dei suoi socj, cercando il suo scampo nel loro sacrificio. Ecco pertanto qual è la prova che si ha contro il Battelli. Questa prova però viene distrutta totalmente dalla considerazione, che il Battelli avendo ammesso altri reati di simile genere, l'ammissione di tutti non doveva destargli ribrezzo. Che se si eccettua quella confessione, null'altro di rimarchevole si è potuto raccogliere a carico del mio difeso. I Testimonj esaminati, che riconobbero diversi degli imputati, non riconobbero il Battelli. Della pubblica voce infine non può tenersi conto, mentre era facil cosa il suo pronunciarsi a carico anche del Battelli, una volta che si sapeva che il medesimo faceva parte di quella masnada. — Invoco quindi per questo titolo dalla vostra giustizia un verdetto negativo.

Si pretende che il Battelli abbia estorto con minacce una doppietta a certo Sanchini suo parente. Il Battelli bandito, necessitato di provvedersi di un' arma adatta a suoi bisogni, e sapendo esserne il Sanchini possessore, si portò alla di costui casa, e lo richiese della vendita. E vero che il Sanchini non aveva buona disposizione a cedergliela, ma è sempre vero che la richiesta non venne accompagnata da alcuna minaccia, come lo stesso Sanchini ne fa fede; e tanto è vero che la intenzione del Battelli era quella di pagarne l'importo che in mancanza di denaro propose una garanzia nella persona del mugnajo Ruggieri, persona solvibilissima che difatti garantì pel Battelli, e questi in seguito ne pagò al Sanchini il prezzo convenuto. Se dunque la doppietta venne richiesta al Sanchini in compra; se la richiesta non fu accompagnata da minacce; se il Sanchini venne pagato, il titolo di estorsione non reg-

ge, ed io chiedo anche per questo l'assoluzione del mio difeso.

Nega parimenti il Battelli ogni sua responsabilità nella grassazione del 22 Luglio 1861 a danno di più persone.

Qui pure l'accusa non è sorretta se non se dal racconto del Frontini, respinto dalla negativa del Battelli, e perciò di niun valore, mentre non è fiancheggiata, non dirò da altri elementi di prove, ma neppure da indizj. Molti furono i grassati, ma niuno di essi riconobbe il Giovanni Battelli fra i grassatori. Laonde un vostro verdetto affermativo a suo danno, non avrebbe alcuna base, e Voi, sono certo non lo emetterete.

Passando ora alla grassazione Ugoecioni, è sempre il Frontini che mette in iscena anche Battelli, e questi sostiene non esservi andato. Chi sarà dei due il più veridico? I conjugj Ugoecioni grassati, che riconobbero presso che tutti i grassatori, non avendo riconosciuto il Battelli, vi è tutta la presunzione di credere che il Battelli non vi fosse. Il Frontini però a corroborare il suo detto inventa un episodio. Narra che la compagnia ritornando dalla eseguita grassazione, e facendo la rassegna degli effetti depredati, il Battelli si facesse ad un tratto a rimproverare il Frontini, perchè aveva dimenticato un violino che era stato veduto nella Casa Ugoecioni, del quale strumento si sarebbe servito, siccome dilettaute, per riereare la società nelle ore di riposo. L'episodio realmente avvenne, ed il Battelli non lo nega: non avvenne però nella circostanza indicata dal Frontini, e cioè nella medesima notte della grassazione, ma sibbene nel giorno dopo, quando i complici di quella ne dividevano il bottino: quando il Frontini ricordò di aver veduto un violino, e di averlo lasciato, fu allora che il Battelli gliene fece rimprovero.

Manca adunque anche in questo titolo un argomento valevole a convincervi, o Signori, della realtà del Battelli, pel quale vi domando un verdetto negativo.

Si pretende inoltre responsabile il Battelli della grassazione a' danni di Tommassoli, ma in questo titolo la difesa sostiene la incertezza della prova. Diversi furono i Testimonj esaminati fra i quali il Teste Scalvi che in quell'incontro ebbe a vedere i grassatori, e non vi riconobbe il Battelli. Il Tommassoli dichiarò parimenti di non raffigurare il Battelli, cosicchè evvi tutta la presunzione a ritenere che il Battelli non vi fosse.

Vi furono però altri due Testimonj che vogliono farci credere aver veduto in quel giorno il Battelli, uno dei quali all'Osteria che mangiava assieme ad altri individui, l'altro di averlo veduto passare per sua casa, ed anzi di avervi voluto delle cibarie. Ammette il Battelli di aver mangiato all'osteria, e di essere capitato in casa del Teste dove gli fu somministrato cibo, e bevanda, ma ciò avvenne in due giorni distinti, dappoichè se aveva mangiato all'osteria non aveva certamente bisogno di ricorrere ad un contadino per avere un cibo inferiore, per cui i Testimonj devono sicuramente confondere le epoche precise, sembrando ai medesimi essersi verificate le succitate circostanze nel giorno della grassazione Tommassoli, quando invece si ebbero a verificare in ben diversi giorni.

Ecco perchè la difesa in principio vi accennava, o Signori, che la prova forse non mancava ma che era molto vaga ed incerta, ed il dibattimento rese ad essa ragione, per cui ritiene, che in tale dubbio non sarete per emettere un verdetto affermativo sulla colpeabilità del prevenuto nel titolo itt argomento.

Non mi occupo gran fatto della grassazione avvenuta li tre Ottobre 1861 sulla strada di Sassocorvaro, perchè nessuno dei tanti individui grassati, chiamati a questo dibattimento, ci seppe indicare fra i grassatori anche il Giovanni Battelli, e per conseguenza il verdetto pel mio difeso non può essere che negativo.

Dalle estorsioni, e grassazioni passiamo ad altro genere di reato, cioè alle minacce e ferimento a danni di Eugenio Dadi.

Rammentate, o Signori, che sebbene il ferito accusasse per suo feritore il Battelli, non ostante egli dichiarò di non aver veduto la persona dello stesso suo feritore, ma di averlo soltanto riconosciuto alla voce. Domando io, quante volte noi non siamo ingannati dai nostri sensi? se facil cosa, e non di rado avviene, che abbia in noi a verificarsi un inganno di potenza visiva, molto più facile è un inganno di potenza auditiva. Basandosi adunque la incolpazione dell'offeso sopra un dato fallace, deve dirsi fallace anch'essa. La Pubblica Accusa però appoggia il suo assunto sulle deposizioni delle sorelle Machinitz.

Pretendono queste che il Giovanni Battelli abbia ed esse confidato di aver ferito il Dadi. Signori Giurati, noi conosciamo il Battelli da qualche giorno, e durante il suo lungo interrogatorio abbiamo avuto campo di osservare come egli sia riservato e circospetto, ed anzi come sia poco inclinato a parlare. Posta adunque questa sua riservatezza, questa naturale sua taciturnità, come potrà credersi che con tanta indifferenza, senza neppure esserne interpellato, siasi indotto a confidare un segreto di tanta rivelanza a due persone di un sesso, al quale, se non può contrastarsi il pregio della bellezza e della gentilezza, e se può

dirsi di molte virtù fornito, non può sicuramente dirsi che possenga la virtù del tacere? (illarità generale) Riteniamo piuttosto che le due femmine Machinitz altrettanto ciarliere, quanto taciturno il Battelli, abbiano voluto dire di più di quello che sapevano, mettendo per positivo, e per cosa di fatto, ciò che non era se non una vaga voce.

La colpeabilità adunque del Battelli nel ferimento non è provata, e per ciò Voi, o Signori Giurati, non potrete che emettere un verdetto negativo, siccome la difesa vi domanda.

Rimane da ultimo a parlarsi dei tre omicidj.

Il primo sarebbe quello di Canti, Tenente della Guardia Nazionale di Sassocorvaro.

Ammette limpidamente il Battelli di essersi trovati nel novero di coloro che ebbero ad impegnarsi in una partita a schioppettate colla Guardia Nazionale di Sassocorvaro. I banditi erano in numero di sei: circondati dalla Forza, anzi sorpresi nella casa di un contadino, fecero resistenza: ognuno di essi rispose coll'archibugio alle archibugiate dei militi: il fuoco durò per circa tre quarti d'ora, le conseguenze, furono, due Nazionali feriti, uno de' quali il povero Tenente Canti, il quale dopo pochi giorni dovette soccombere.

Noi però non scorgiamo in questo omicidio quella perversità, quella ferocia d'animo, quell'impeto di brutale malvagità che spesso si scorgono nelle azioni dell'assassino, e che ci fecero purtroppo più e più volte inorridire lungo il corso di questo dibattimento: invece noi vediamo uomini che obbediscono al naturale istinto della propria conservazione; uomini che sanno, che, pervenuti una volta in potere della Giustizia, la loro libertà è perduta, e per sempre; uomini, che vedevano la loro vita in estremo pericolo, lo non pretendo da Voi, o Si-

gnori Giurati, che abbiate a ritenere a favore del Battelli la difesa legittima o la rissa, per diminuirne la sua responsabilità; mi limito soltanto a chiedere il concorso delle circostanze attenuanti, che spero non sarete per negarmi, mentre non potrebbero esser meglio applicate, tanto più che non si conosce da chi fosse partito il colpo micidiale.

Il secondo omicidio del quale viene addebitato il Battelli è quello di Zeffirino Fumelli. Tre furono gli individui che presero parte a quella uccisione, il Battelli cioè, Terenzio Grossi, e Sante Frontini. Ma chi fu, o Signori, l'uccisore del Fumelli? siamo noi forse incerti? no. Noi sappiamo, o Signori, per bocca del Frontini che l'uccisore del Fumelli si fu il Terenzio Grossi; difatti ei nutriva dei rancori verso Fumelli sia perchè lo credesse una spia, sia perchè vedeva in lui un rivale dei suoi amori colla sorella del Parroco del luogo. In lui solo pertanto poteva nascere l'idea di sbrigarsi del Fumelli per il doppio ostacolo che in costui scorgeva e come delatore de' suoi misfatti, e come perturbatore delle sue genialità. Il Battelli come il Frontini in questo fatto non furono che semplici spettatori. Da taluno però si vuole che il Battelli stando al di fuori della casa del Fumelli, abbia esploso il suo archibugio alla direzione del Fumelli stesso. Il Battelli, è vero, esplose l'archibugio, lo ammette egli stesso, e lo dichiara pure il Frontini, ma non esplose alla vita del Fumelli. Egli, il Battelli, dappresso domanda dal Frontini direttagli per sapere contro di chi avesse esploso, rispose immantinentemente — *a un razzo: credo averlo ferito* — e ciò disse perchè il volatile non cadde.

A queste parole si volle attribuire un senso allegorico, come di atroce scherno; ma parmi che ciò sia fuor di proposito tanto più che sappiamo per

cosa certa che il Grossi si fu il vero uccisore del disgraziato Fumelli. — Se il Battelli ha avuto in questo reato una parte, non è quella dell'agente principale, ma tutto al più di un complice, che senza precedente trattato ha in qualche modo prestata la sua assistenza all'autore del delitto; e Voi, o Signori, non lo confonderete con quello, ma lo riporterete nella giustizia vostra responsabile solamente di quello che fece, per cui sono certo, alla questione che vi verrà fatta, se cioè il Battelli concorse immediatamente coll'opera sua alla esecuzione del reato, ovvero prestò aiuto efficace a consumarlo nel fatto stesso che si eseguì, risponderete negativamente; lasciando alla giustizia e saviezza vostra di rispondere anche affermativamente all'altra proposizione che ad istanza della difesa vi verrà certamente formulata, se cioè Battelli senza concorrere immediatamente alla esecuzione del reato, abbia solamente aiutato e scientemente assistito l'autore del reato nei fatti che lo avranno preparato o facilitato, od in quei fatti che lo avranno consumato.


Alla difesa ora non rimane ad esaurimento del suo compito che a parlarvi dell'omicidio del Carabiniere Vigè che forma l'argomento dell'ultimo addebito del quale è gravato Giovanni Battelli.

Il difensore del Battelli se si unisce al Pubblico Ministero, ed a tutti quanti udirono il doloroso caso, per tributare una lacrima di commiserazione ad un giovane militare degno certo di una fine migliore, non si unisce però col lodato Ministero Pubblico nell'attribuirne la responsabilità al Battelli. Avesso voluto il cielo che tutti i banditi che si appressarono al Carabiniere avessero nutrito i sentimenti del mio difeso, oh! allora avremmo avuto una vittima di meno a deplorare.

Non è forse vero, o Signori, che trovandosi il

Carabiniere in mezzo al Battelli, e ad altro bandito, e domandando il misero di avere salva la vita, per la quale intercedevano pure le persone accorse, il Battelli lo lasciò, ed anzi, siccome desso ci narra, gli disse — *se noi capiteremo nelle tue mani vedi di fare altrettanto?* — Ma la buona volontà del Battelli e dell'altro compagno nulla valse, giacchè sopraggiunto in quel mentre Terenzio Grossi, come beiva spietata e crudele, volle la morte di quell'infelice giovane, e di sua mano l'uccise. Qual colpa per questo fatto noi troveremo in Battelli, tranne quella di essersi avvicinato pel primo al ridetto Carabiniere? Con quale intenzione si avvicinasse, noi nol sappiamo; e se dobbiamo dedurlo dal fatto, noi dovremo ritenere che non avesse il Battelli in animo nè di ucciderlo, nè di molestarlo, giacchè nè lo molestò, nè l'uccise; cosicchè per non mancare a quella brevità che mi sono proposto, concludo coll'invocare dalla Vostra Giustizia un verdetto negativo sulla colpevolezza del Battelli; e quando questo mi mancasse, abbiate presente il fatto nella sua verità, e non potrete fare a meno di non accordare allo sciagurato Battelli il concorso delle circostanze attenuanti, siccome imploro.

Il Presidente concede la parola all'Avvocato Cesari Perseguiti.



DIFESA

DELL' AVVOCATO CESARE PERSEGUITI

IN FAVORE

di Pietro Pandolfi, Giovanni Fraternali

e Marco Grossi.